

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

## Libro II - Delle successioni Titolo II - Delle successioni legittime

## Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati .

www.lexscripta.it